VERBALE DEL CONSIGLIO ACCADEMICO
16 maggio 2024
N. 23

Il giorno 16 maggio 2024 alle ore 15.30 presso la Direzione dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria si riunisce il Consiglio Accademico in seguito alla convocazione d'urgenza del 14 maggio u.s.
Il Consiglio Accademico risulta così costituito :

N.	NOME E COGNOME	RUOLO	P	A
1	**Prof. Pietro Sacchetti Direttore**	Presidente	x	
2	**Prof.ssa Angela Ciancia**	Consigliere Rappresentante Docenti	x	
3	**Prof.ssa Domenica Galluso**	Consigliere Rappresentante Docenti	x	
4	**Prof. Massimo Monorchio**	Consigliere Rappresentante Docenti		Assente giustificato
5	**Prof.ssa Nucera Agatina**	Consigliere Rappresentante Docenti	x	
6	**Prof. Remo Malice**	Consigliere Rappresentante Docenti	online	
7	**Prof. Molinari Vincenzo**	Consigliere Rappresentante Docenti	x	
8	**Prof. Raja Giovanni**	Consigliere Rappresentante Docenti	x	
9	**Prof. Sgrò Francesco**	Consigliere Rappresentante Docenti	x	
10	**Barbera Melania**	Consigliere Rappresentante Studenti	x	
11	**D'Arrigo Sara**	Consigliere Rappresentante Studenti	x	
		TOTALE	**10**	**1**

Segretario verbalizzante la Prof.ssa Domenica Galluso.
Dopo i saluti e la constatazione del numero legale, Il Direttore Sacchetti procede con l'attività della seduta con la lettura dell'ordine del giorno con l'integrazione del punto Regolamento Dottorati di Ricerca :

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2 - Comunicazioni del Direttore.
3 - Commissioni D.M.180
4 – Modifica Esami Planning 2023 – 2024.
5 - Progetti ed eventi didattici e artistici a.a. 2023 – 2024.
6 - Accordi e Collaborazioni.
7 – Varie ed eventuali
8 - Regolamento Dottorati di Ricerca.

1 – Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
Il Direttore invita la prof.ssa Galluso a leggere il verbale della seduta precedente.
Il C.A. legge, modifica ed approva il verbale, ad eccezione della prof.ssa Nucera perché assente. (Allegato)
2 - Comunicazioni del Direttore.
Il Direttore aggiorna sullo stato dei lavori per quanto riguarda l'organizzazione della mostra della POP-ART individuando le tre location previste per l'esposizione: l' Accademia, il Museo Archeologico di Reggio Calabria e una location concessa dal Comune di Reggio Calabria o dalla Regione Calabria, in attesa di conferma (Sala della Pinacoteca,il Salone dei Lampadari, il Palazzo Campanella e/o altre location disponibili e soprattutto idonei); il periodo della durata della mostra è stata individuata da luglio a novembre/dicembre. L'organizzazione dell'evento e della gestione nelle diverse sezioni riservate alla mostra (apertura, chiusura, ingressi, biglietteria, vendita gadget etc.) verranno definite in altre sedi.
3 - Commissioni D.M.180
Il Direttore ricorda ai consiglieri il D.M.180 e le commissioni da formulare per le discipline ABPR20 - ARTE DEL FUMETTO, ABST46 – ESTETICA, ABAV06 - TECNICHE PITTORICHE, ABAV06 - TECNICHE PITTORICHE, ABAV09 – TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE,

ABAV10 FONDERIA e ABPC67 METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE e legge i nominativi dei docenti selezionati per disciplina, che dovranno successivamente essere sorteggiati per la formulazione della commissione definitiva; nel caso in cui non c'è la disponibilità del docente individuato, si procederà con i nominativi presenti nell'elenco inviato dal Ministero.

ABPR20 - ARTE DEL FUMETTO

N	DOCENTE	ACCADEMIA
1	**Bruno Andrea Giuseppe Francesco**	ABA Bologna
2	**Gizzi Emanuele**	ABA Palermo
3	**Rocchetti Michael**	ABA L'Aquila
4	**Costantini Gianluca**	ABA Bologna
5	**Catacchio Onofrio**	ABA Bologna
6	**Rivelli Mario**	ABA Bologna

ABST46 – ESTETICA

N	DOCENTE	ACCADEMIA
1	**Cippitelli Lucrezia**	ABA Milano
2	**Pedace Bianca**	ABA Perugia
3	**Giordano Giovanna Maria**	ABA Catania
4	**Giuliano Mario**	ABA Napoli
5	**Amato Luigi**	ABA Palermo
6	**Spinosa Domenico**	ABA Milano

ABAV06 - TECNICHE PITTORICHE

N	DOCENTE	ACCADEMIA
1	**Babini Paola**	ABA Bologna
2	**Guerrizio Raffaella**	ABA Napoli
3	**Filippello Giovanna Maria**	ABA Palermo
4	**De Luca Antonio**	ABA Lecce
5	**Agrimi Dario**	ABA Roma
6	**Gobbo Eloisa**	ABA Milano

ABAV09 – TECNICHE DEL MARMO E DELLE PIETRE DURE

N	DOCENTE	ACCADEMIA
1	**Marovino Luca**	ABA Frosinone
2	**Maiullari Vito**	ABA Foggia
3	**Cremoni Francesco**	ABA Carrara
4	**De Marini Antonio**	ABA Macerata
5	**Farina Maria Claudia**	ABA Torino
6	**Giannetti Emanuele**	ABA Bologna

ABAV10 FONDERIA

N	DOCENTE	ACCADEMIA
1	**Tognocchi Francesco**	ABA Macerata
2	**Cimino Franco**	ABA Catanzaro
3	**Barsi Andrea**	ABA Carrara
4	**Bianchini Luca**	ABA Firenze
5	**Traini Manuela**	ABA Roma

6	**Soro Paolo**	ABA Urbino

ABPC67 METODOLOGIE E TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE

N	DOCENTE	ACCADEMIA
1	**Chieregato Edo**	ABA Bologna
2	**Clementi Emidio**	ABA Bologna
3	**D'Arrrò Vincenzo**	ABA Catania
4	**Petricone Fabiano**	ABA Bologna
5	**Ricci Stefano**	ABA Bologna
6	**Del Pozzo Diego**	ABA Napoli

Il C.A. prende atto.

4 – Modifica Esami Planning 2023 – 2024.

Il C.A. , su proposta della Consulta, modifica il Planning 2023 – 2024 per quanto riguarda la sessione degli esami e delle tesi previste nel mese di giugno e luglio per come di seguito riportato.

Legenda	Eventi istituzionali	SETT A	SETT B	FESTIVITA'	ESAMI	TESI

GIUGNO		LUGLIO	
S	1	L	1
D	2	M	2
L	3	M	3
M	4	G	4
M	5	V	5
G	6	S	6
V	7	D	7
S	8	L	8
D	9	M	9
L	10	M	10
M	11	G	11
M	12	V	12
G	13	S	13
V	14	D	14
S	15	L	15
D	16	M	16
L	17	M	17
M	18	G	18
M	19	V	19
G	20	S	20
V	21	D	21
S	22	L	22
D	23	M	23
L	24	M	24
M	25	G	25
M	26	V	26
G	27	S	27
V	28	D	28
S	29	L	29
D	30	M	30
		M	31

Alle ore 18.00 la studentessa Ruggero si allontana dalla riunione.

5 - Progetti ed eventi didattici e artistici a.a. 2023 – 2024.

Il Direttore comunica l'evento dell'incontro con Giuseppe Fata proposta dalla prof.ssa Galluso ed invita quest'ultima ad illustrare l'iniziativa.

La prof.ssa Galluso presenta la figura di Giuseppe Fata uno dei massimi rappresentanti della moda italiana nel mondo. La sua opera artistica rappresenta una meravigliosa fusione tra pittura e moda che prende la forma di sculture copricapo sbalorditive in cui design e innovazione sono sempre presenti, definito dalla critica artistica "*Il genio dell'arte sulla testa*". L'evento è da considerarsi il primo di due incontri accademici, che porterà a seguire, per l'anno prossimo, la realizzazione di un workshop con gli studenti, con l'obiettivo finale della creazione di una testa scultura che verrà donata all'istituzione. Collaboreranno all'evento il prof. Luigi Citarrella docente di Plastica Ornamentale e il Prof. Pierfilippo Bucca docente di Informatica. (Allegato)

Il C.A. approva.

6 - Accordi e Collaborazioni.

Il Direttore presenta la richiesta dell'Associazione Di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore " TAAG ETS" e del progetto "**VolontariArte**" che si propone di trasformare le vite dei partecipanti attraverso un'esperienza artistica innovativa, ispirata all'immaginazione e alla creatività di Hervé Tullet (incontri di arte Cibernetica e laboratori creativi) , L'Associazione " TAAG ETS" **chiede** a codesta Isttuzione di partecipare attraverso un Partneriato al Bando Volontariato 2024, come beneficiari dell'offerta. (allegato)

Il C.A. approva.

7 – Varie ed eventuali

Il Direttore sottopone la richiesta dello studente Massara del Biennio di Grafica, che chiede il riconoscimento crediti del servizio civile, allegando la documentazione della certificazione e della normativa in vigore. (allegato).

Il C.A., preso atto della normativa vigente riconosce i crediti allo studente.

8 - **Regolamento Dottorati di Ricerca.**

Il Direttore comunica che il Ministero con nota prot. n. 9166 del 13 maggio 2024 ha fornito indicazioni operative per la modifica dei regolamenti didattici delle Istituzioni attraverso un procedimento "semplificato" di adeguamento dei regolamenti didattici delle Istituzioni.

Il Direttore rammenta che il regolamento didattico dell'Accademia dedica ai dottorati di ricerca esclusivamente l'art. 24. Pertanto, occorre integrarlo inserendo un articolato rispettoso dei contenuti del D.M. 470 /24 e delle integrazioni di cui alla suddetta ministeriale 9166/24.

Dopo ampia discussione il Consiglio Accademico approva,all'unanimità, il regolamento dei dottorati nei termini che seguono.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e in particolare l'art.2, comma 1, comma 4 e comma 5;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;

VISTO lo Statuto di autonomia dell'Accademia approvato con decreto n. 349 del 8 febbraio 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e in particolare l'articolo 10;

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, recante "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati", e, in particolare, l'art. 15, ai sensi del quale "1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro sono definite le modalità di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. 2. I corsi di dottorato di ricerca di cui al presente articolo sono attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dalle Istituzioni non statali già autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.";

VISTO il D.M. 470/24 istitutivo dei Dottorati di ricerca delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica ed, in particolare, l'art. 5 che al comma 2 prevede che la domanda di accreditamento del dottorato di ricerca deve contenere altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale alla disciplina di cui al suddetto D.M.;

LETTA la ministeriale prot. n. 9166 del 13 maggio 2024 con la quale si forniscono indicazioni operative per la modifica dei regolamenti didattici delle Istituzioni attraverso un procedimento "semplificato" di adeguamento dei regolamenti didattici delle Istituzioni AFAM;

RICHIAMATO il regolamento didattico generale adottato da questa Accademia con D.D.G. del 20 marzo 2013 ed in particolare l'art. 24 – Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca;

ACQUISITA la delibera del Consiglio Accademico adottata nella seduta n. 23 del 16 maggio 2024 con la quale è stata

approvata la modifica e l'integrazione del vigente regolamento didattico dell'Accademia;

DECRETA

la modifica del Regolamento didattico vigente, con conseguente integrazione con il titolo VI - Attivazione e funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca - ;

Dopo il titolo V – Disposizioni transitorie e finali – e dopo l'art. 48

è aggiunto il

TITOLO VI – ATTIVAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 49
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria in conformità al D.M. 470/24. Il dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione accademica ed è finalizzato a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. La formazione dottorale proposta dall'Accademia, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:

a)concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;

b)condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;

c)contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;

d)contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 2, sulla base dei "Principi per una formazione dottorale innovativa" approvati in sede europea, la formazione dottorale dell'Accademia:

a)persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle Istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;

b)è svolta negli ambienti istituzionali connotati da attrattività e criticamente stimolanti, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;

c)promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria, la pubblica amministrazione, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;

d)contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attraverso l'attivazione di dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;

e)prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;

f)si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione accademica, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

4.Il presente regolamento individua:

a)le modalità e i criteri di accreditamento dei corsi di dottorato e della sede;

b)le cause che determinano la revoca dell'accreditamento nonché le modalità di monitoraggio e di valutazione degli obiettivi formativi conseguiti, anche in termini di inserimento professionale;

c)le modalità di accesso ai corsi di dottorato, e i diritti e i doveri dei dottorandi;

d)i criteri e le regole generali per l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato, come disciplinati dal presente regolamento;

e)le modalità di finanziamento dei corsi di dottorato e di raccolta dei dati relativi alle attività svolte durante i corsi.

Art. 50
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a)per “Ministro” e “Ministero”, il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministero dell’università e della ricerca;
b)per “Accademia”, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, istituzione compresa tra quelle di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
c)per “ANVUR”, l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all’articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76;
d)per “CNAM”, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale di cui all’ art. 3 della l. n. 508/1999.
e)per “Conferenze AFAM”, le Conferenze dei Presidenti, dei Direttori e degli studenti delle Accademie di Belle Arti, dei Conservatori di Musica e degli ISIA.

Art. 51
Accreditamento e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca

1. L’attivazione dei corsi di dottorati di ricerca deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, su parere favorevole dell’ANVUR e a seguito di proposta dell’Accademia che dovrà rispondere a criteri di coerenza con gli Standard e le Linee guida condivisi a livello europeo in materia di assicurazione della qualità (ESG), e dovrà sviluppare una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attività, sia didattica sia di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.

2. L’Accademia potrà richiedere l’accreditamento del corso di dottorato al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) avere completato almeno un ciclo di un corso di diploma accademico di primo livello e uno di secondo livello autorizzati e attivi nell’anno accademico di presentazione dell’istanza, presso uno dei dipartimenti che partecipano al corsodi dottorato richiesto;
b) nelle more dell’emanazione del Regolamento sulla programmazione e valutazione del sistema AFAM, di cui all’art. 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, avere acquisito valutazione preliminare positiva da parte dell’ANVUR che sarà svolta con modalità definite nelle linee guida di cui all’art. 5, comma 2, finalizzata ad accertare la sussistenza in capo all’Accademia, con riferimento al quinquennio precedente la richiesta, di un’adeguata e dimostrata attività di formazione e ricerca, coerente con gli obiettivi del proponendo corso di dottorato di ricerca e attestata dal possesso di almeno uno dei requisiti indicati nel D.M. 470/24 che l’Accademia si riserva di documentare e precisamente:
    i. aver preso parte a gruppi destinatari di ricerca destinatari di finanziamenti, almeno di livello nazionale, in ambiti scientifici e/o artistici coerenti con le tematiche del dottorato;
    ii. avere una visibilità internazionale dimostrata dalla stipula di accordi di collaborazione con Istituzioni di ricerca e/o produzione artistica straniere e/o dall’aver ricevuto riconoscimenti di livello internazionale in ambiti coerenti con le tematiche del dottorato;
    iii. aver preso parte a dottorati di ricerca attivati da università in forma associata, con una propria rappresentanza nel collegio dei docenti di dottorato. Per i corsi di dottorato erogati in forma associata ai sensi del successivo comma 3, il possesso dei requisiti di cui al presente comma sarà verificato dall’ANVUR con riferimento al solo capofila del partenariato e non per ciascuno dei singoli componenti;
    iv. per il primo ciclo di dottorato dall’entrata in vigore del presente decreto, aver partecipato a bandi competitivi, almeno a livello nazionale, in ambiti scientifici e artistici coerenti con le tematiche del dottorato, pur senza essere risultati vincitori;
c) avere regolarmente compilato per il MUR e l’ANVUR l’ultima Relazione del Nucleo di Valutazione sulle attività e sul funzionamento dell’Istituzione ai sensi dell’art. 1, comma 644, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
d) avere regolarmente provveduto al completamento delle informazioni riferite all’offerta formativa autorizzata ed erogata, secondo le modalità e le tempistiche definite dal Ministero.

3. L’Accademia può richiedere l’accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
a)altre Istituzioni AFAM italiane in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti o analoghe Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
b)Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
c)enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
d)imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca, produzione artistica, sviluppo e innovazione nei settori di riferimento del corso di dottorato;
e)pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali, di produzione artistica, infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

Art. 52
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca AFAM

1. Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 470/24, sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e della sede di dottorato:

a)il rispetto dei seguenti criteri relativi alla composizione del collegio del dottorato, tenendo conto ove possibile dell'equilibrio di genere:
1)Il collegio del dottorato è costituito da un numero minimo di otto componenti, di cui almeno sei docenti di ruolo dell'Accademia appartenenti ad ambiti scientifico-artistici coerenti con gli obiettivi formativi del corso; i restanti possono essere ricercatori in servizio presso l'Accademia di cui all'art. 2, comma 6, secondo periodo, della l. 508/99, come modificato dall'art. 14 del d.l. 36/2022, professori o ricercatori di Università o ricercatori di Enti pubblici di ricerca, ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con Enti pubblici di ricerca, anche ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, in possesso del nulla osta dell'Istituzione di appartenenza.
2)i componenti del collegio di dottorato, ricercatori inclusi, devono essere in possesso di un elevato profilo artistico/scientifico, professionale, culturale e di ricerca, in conformità con gli indicatori e le Linee guida di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 470/24;
3)i componenti del collegio afferente a Istituzioni universitarie o Enti di ricerca italiani devono essere docenti o ricercatori di Università o Enti pubblici di ricerca nei settori di interesse del dottorato;
4)i componenti del collegio appartenenti a Università o Enti di ricerca esteri devono essere in possesso almeno dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni di professore di seconda fascia;
5)il coordinatore del dottorato deve essere un docente di ruolo afferente all'Accademia, in possesso di una elevata qualificazione artistica/scientifica e capacità organizzativa, attestata dal raggiungimento di risultati di particolare e documentato rilievo e dallo svolgimento di funzioni di coordinamento di progetti nazionali e internazionali in ambiti di ricerca e artistici, come specificato dalle Linee guida di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 470/24;
6)fermo restando quanto previsto al punto 1, possono far parte del collegio del dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti all'Accademia, all'Università o Enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione artistica/scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di dottorato.
7)Al collegio del dottorato partecipa altresì la rappresentanza di cui all'art. 59, comma 8, del presente regolamento.
b)il numero delle borse. A tal fine si richiede:
1) la disponibilità, per ciascun ciclo di dottorato di cui si propone l'attivazione, di un numero di almeno due borse di studio;
2) nel caso di dottorati attivati ai sensi dell'articolo 51, comma 3, da più soggetti, ciascuno finanzia almeno una borsa di studio;
c)congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso di dottorato, con specifico riferimento al sostegno dell'attività dei dottorandi;
d)presenza di adeguate dotazioni strutturali e strumentali specifiche e qualificate per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, adeguate al numero di borse di studio previste, ivi inclusi, in relazione alle specificità proprie del corso: strutture di carattere assistenziale, compresi servizi agli studenti in grado di favorire l'inclusione e la centralità dello studente e di garantire un adeguato svolgimento delle attività di ricerca e produzione; adeguati laboratori, strutture didattiche e amministrative, postazioni multimediali e dotazioni informatiche; un adeguato patrimonio biblioteconomico, banche dati e risorse informatiche e tecnologiche. Tale requisito verrà dettagliato all'interno delle Linee guida di cui all'art. 5 comma 2;
e)attività di ricerca artistica e artistico-scientifica e attività di alta formazione, anche di tipo seminariale;
f)attività, anche in comune tra più corsi di dottorato, di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, nonché attività nel campo della didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della proprietà intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi fondamentali di etica e integrità;
g)un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), realizzato secondo le Linee Guida, contenenti gli indicatori per l'accreditamento e la valutazione dei corsi, periodicamente aggiornati dal Ministero, su proposta dell'ANVUR, previa consultazione pubblica con i soggetti del sistema AFAM, incluso il CNAM e le Conferenze AFAM, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 470/24 e tenuto conto degli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA.

Art. 53
Accreditamento dei corsi e delle sedi

1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 470/24, il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi e nell'accreditamento della sede, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti a tali fini secondo le modalità definite dal medesimo decreto.
2. L'Accademia inoltra istanza di accreditamento dei corsi ai sensi dell'art. 5 del D.M. 470/24 al fine di acquisire l'autorizzazione iniziale ad attivare i corsi di dottorato e l'accreditamento della sede con le modalità definite dalle Linee guida dell'ANVUR e dalla competente Direzione generale.
3. La domanda di accreditamento, presentata al Ministero ai sensi dell'articolo 51, commi 2 e 3, e corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 52, specifica il numero massimo di posti per i quali è richiesto l'accreditamento. La domanda di accreditamento contiene altresì la proposta di adeguamento del regolamento didattico generale al D.M 470/24.La domanda per l'accreditamento di nuovi corsi di dottorato può essere presentata solo a seguito della prima valutazione preliminare positiva resa dall'ANVUR, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b). Nelle more dell'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 508/1999, ai fini della definizione e della programmazione delle attività di valutazione periodica delle istituzioni AFAM da parte dell'ANVUR, la richiesta di accreditamento di nuovi corsi di dottorato, a decorrere dall'a. a. 2024/2025, dovrà essere comunicata all'ANVUR e al Ministero non oltre il 30 settembre antecedente all'anno di avvio dei corsi. Limitatamente al primo anno accademico successivo all'entrata in vigore del D.M. 470/24, la valutazione preliminare è svolta in concomitanza con il processo di valutazione dei nuovi corsi di dottorato, fermo restando che l'autorizzazione dei nuovi corsi potrà essere disposta solo a seguito della valutazione preliminare positiva.
4. La domanda di accreditamento sarà trasmessa dalla competente Direzione generale del Ministero, previa verifica della regolarità e della completezza dell'istanza, all'ANVUR entro 20 giorni dalla sua ricezione. L'ANVUR si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento di cui al precedente art. 52, entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda, comprensivi del termine di 10 giorni entro il quale l'Accademia può comunicare eventuali osservazioni o chiarimenti, su richiesta dell'ANVUR. L'ANVUR può avvalersi, anche per singole richieste di accreditamento, di esperti esterni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, come modificato dall'art. 60, comma 3 bis, del Decreto Legge del 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98, e può disporre visite in loco; in tal caso, il termine per la valutazione della domanda di accreditamento può essere prorogato per un massimo di 30 giorni. L'accreditamento dei corsi di dottorato sarà disposto con decreto del Ministro, adottato su parere favorevole dell'ANVUR, e sarà trasmesso all'Accademia e all'organo di valutazione.
5. L'accreditamento della sede e dei corsi ha durata quinquennale. Fermi restando il monitoraggio e la valutazione periodica di cui al comma 6, l'accreditamento è valutato, ai fini della conferma o della revoca del medesimo, nei casi di modifica della denominazione dei corsi ovvero della composizione del collegio del dottorato in misura superiore al 25 per cento rispetto a quella iniziale del ciclo di riferimento, o del coordinatore del corso, fermo restando il possesso dei requisiti definiti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 470/24 per ciascun componente del collegio.
6. L'ANVUR svolge attività di monitoraggio e valutazione atte a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di dottorato di cui al precedente art. 52. L'ANVUR, sulla base dei risultati dell'attività di controllo svolta dal Nucleo di Valutazione dell'Accademia, può disporre anche visite in loco effettuate da esperti esterni, per accertare l'adeguatezza delle dotazioni strutturali dei corsi. L'attività di valutazione periodica può essere effettuata nell'ambito dell'accreditamento periodico della sede, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 7 e 8, della legge 508/99, tenendo conto della specificità della formazione dottorale rispetto al primo e secondo livello dei corsi di diploma AFAM.
7. L'accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta, previo contraddittorio con i soggetti interessati negli stessi termini di cui al comma 4, la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere favorevole dell'ANVUR, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76. L'Accademia, se destinataria della revoca, è tenuta ad interrompere, con effetto immediato, l'attivazione di nuovi cicli dei corsi di dottorato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.

Art. 54
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato AFAM

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Le denominazioni dei corsi e degli eventuali curricula, nonché la composizione del collegio dei docenti, devono corrispondere alle tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato, riferite ad ambiti ampi e chiaramente

definiti.
3. Sono organi del corso di dottorato il collegio del dottorato e il coordinatore.
4. Il collegio del dottorato di cui al comma 3 è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Ogni componente del collegio può partecipare a non più di due collegi a livello nazionale.
5. La partecipazione dei docenti dell'Accademia al collegio del dottorato AFAM attivato da un soggetto diverso dall'Accademia è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
6. Il coordinamento del collegio del dottorato è affidato a un professore di ruolo. La funzione di coordinatore può essere esercitata in un solo collegio a livello nazionale.
7. A ciascun dottorando è assegnato almeno un supervisore scelto fra i componenti del collegio del dottorato afferenti all'Accademia.

Art. 55
Modalità di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo

1. Per l'ammissione al corso di dottorato dell'Accademia è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di diploma accademico di II livello, di diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito dell'Accademia, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui e di eventuali ulteriori prove, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Se il bando riserva una quota di posti a candidati che hanno conseguito il titolo di accesso in Istituzioni estere ovvero a borsisti di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, l'Accademia può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e forma, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per altre procedure di selezione di cui al comma 1.
3. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.
4. I bandi di selezione possono prevedere:
a.l'ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o se si rendono disponibili ulteriori risorse;
b.la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Istituzioni estere, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali, europei e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito dei corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato in «Dott. Ric.» ovvero «Ph.D.», è rilasciato a seguito della positiva valutazione di un lavoro di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici, redatto in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio del dottorato. Il lavoro potrà consistere anche in un prodotto scientifico in ambito artistico o progettuale, esposto in un testo con le caratteristiche di cui al precedente periodo.
7. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione del lavoro finale nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio del dottorato può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
8. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.M.470/24, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Accademia è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Accademia. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.
9. I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.

10. I periodi di proroga e sospensione, di cui ai commi 7, 8 e 9, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.
11. Il lavoro di ricerca di cui al precedente comma 6, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato, è esaminato da almeno due valutatori individuati dal collegio dei docenti di dottorato, non appartenenti all'ente che rilascia il titolo di dottorato e in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione, di cui almeno uno è un docente AFAM. I valutatori possono appartenere a istituzioni estere o internazionali. Entro 30 giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla discussione.
12. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM.
Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti.
Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi.
In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.
Al termine della discussione, la commissione esprime un giudizio scritto e motivato sul lavoro di ricerca presentato nella tesi e, quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico/artistico, può attribuire la lode.
13. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).

Art. 56
Borse di studio

1. Fermo restando il disposto di cui al successivo comma 3, possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni due con borsa.
2. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato.
A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso.
Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta.
I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svota per garantire la prosecuzione del dottorato.
Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.". Se la borsa di studio non è rinnovata, ovvero se il dottorando vi rinuncia, l'importo della borsa non utilizzato è reinvestito per il finanziamento di dottorati di ricerca.
3. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti del dottorato. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art.60, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato AFAM e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con le risorse disponibili nel bilancio dell'Accademia.
5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 2.
6. Fatte salve le verifiche relative al completamento del programma delle attività annuali previste dal corso di dottorato, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, non si applicano ai dottorandi di Stati esteri beneficiari di borse di studio o di sostegno economico nell'ambito di specifici programmi di mobilità.

Art. 57
Dottorato industriale o presso Istituzioni di conservazione/produzione artistica

1. L'Accademia, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può chiedere il riconoscimento della qualificazione di "dottorato industriale" o di "conservazione/produzione artistica", anche come parte della denominazione, per i corsi di dottorato attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e) del D.M. 470/24, che svolgono attività di ricerca e sviluppo in ambito industriale o nel contesto di Istituzioni culturali operanti nell'ambito della conservazione e/o della produzione artistica.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
a) le modalità di coordinamento delle attività di ricerca condivise tra le parti;
b)le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa o Istituzione, nonché, relativamente ai possibili posti coperti da dipendenti delle imprese o Istituzioni, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato;
c) i meccanismi incentivanti al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati dell'attività di ricerca da parte delle imprese o Istituzioni convenzionate.
3. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il corso di dottorato di cui al presente articolo riconoscono particolare riliev alla promozione dello sviluppo economico, del sistema produttivo e/o della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, della produzione artistica, dell'innovazione, facilitando la progettazione congiunta in relazione alle tematiche della ricerca e alle attività dei dottorandi.
4. I bandi per l'ammissione ai corsi di dottorato di cui al presente articolo, in coerenza con gli indirizzi definiti in sede europea e con le strategie di sviluppo del sistema nazionale nonché nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, possono:
a)indicare specifici requisiti per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali l'interdisciplinarità, l'adesione a reti internazionali e l'intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese o delle Istituzioni culturali;
b)destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o delle Istituzioni culturali impegnate in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione.
5. Resta in ogni caso ferma la possibilità di cui all'articolo 45 del d. lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato di cui al presente articolo, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti di apprendistato sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art. 58
Dottorati di interesse nazionale

1. L'Accademia può richiedere l'accreditamento dei dottorati di interesse nazionale di cui all'art. 10 del D.M. 470/24.
2. I requisiti per l'attivazione dei dottorati di interesse nazionale sono:
a)contribuire in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie di intervento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compresi quelli connessi alla valorizzazione dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale, ovvero del Programma nazionale per la ricerca o dei relativi Piani nazionali;
b)prevedere, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi fra più Istituzioni AFAM, Università, nonché con Istituzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, di produzione artistica e/o di ricerca di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, anche estere, che definiscano l'effettiva condivisione delle attività formative, di produzione artistica e di ricerca, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e di mobilità dei docenti e dei dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
c)prevedere, già in fase di accreditamento, il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra l'Accademia e almeno quattro soggetti di cui all'articolo 3, comma 3 del D.M. 470/24, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee alla realizzazione dei progetti di ricerca dei dottorandi;
d)prevedere, per ciascun ciclo di dottorato, almeno venti borse di studio, ciascuna di importo determinato ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.M. 470/24, fermo restando che la quota per il sostegno alle attività di ricerca e formazione del dottorando è incrementata, a valere sul cofinanziamento ministeriale, in misura pari al venti per cento dell'importo della borsa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), assegnano le borse di studio per il dottorato di interesse nazionale con le modalità di cui all'articolo 8, previa valutazione dei candidati da parte di una commissione formata in modo da assicurare la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.

Art. 59
Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 3, e di cui all'articolo 57, comma 2, lettera b). Fermo restando il limite massimo al reddito del dottorato previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.
2. Per ciascun dottorando è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e di formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
3. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio del dottorato e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, eventualmente retribuita con risorse delle Istituzioni, degli studenti dei corsi di diploma accademico di I e II livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
4. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
5. I dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui all'articolo 9, comma 4.
6.Rimane ferma per i dottorandi la disciplina degli interventi per il diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
7.Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247, i dottorandi in congedo mantengono il diritto alla borsa di studio. Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
8. Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

Art. 60
Finanziamento dei corsi di dottorato

1. L'Accademia può finanziare i corsi di dottorato con:
a) fondi propri;
b) fondi del Ministero nell'ambito degli stanziamenti previsti per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle Istituzioni AFAM statali;
c) finanziamenti previsti nell'ambito delle forme associative di cui all'articolo 51, comma 3;
d) fondi di altri ministeri o altri soggetti pubblici o privati;
e) bandi competitivi a livello nazionale, europeo e internazionale.

Art. 61
Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca

1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del D.M. 470/24, in aggiunta ai dati individuati dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, come successivamente modificato dal d. lgs. 11 maggio 2018, n. 71, è aggiornata ed integrata, a cura del Ministero, l'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, congiuntamente all'Anagrafe di cui all'art. 14 del d. m. 14 dicembre 2021, n. 226, che contiene le specifiche informazioni sulle produzioni realizzate durante il corso di dottorato,

ivi compresi i metadati degli elaborati finali del dottorato e, successivamente al primo quinquennio dal conseguimento del titolo, i dati relativi agli sbocchi occupazionali.
2. Il Ministero dell'università e della ricerca, con propri decreti da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi dell'Accademia e che devono essere trasmessi periodicamente all'Anagrafe nazionale, e identifica le misure tecniche e organizzative nel rispetto della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Accademia deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe di cui al comma 1, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Art. 62
Monitoraggio dell'attuazione

1. L'Accademia favorisce il monitoraggio che Il Ministero, anche avvalendosi dell'ANVUR, effettua sull'attuazione del D.M. 470/24, con particolare riferimento all'ampliamento dell'offerta dei corsi di dottorato e all'impatto della formazione dottorale accademica anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche, nonché dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

Art. 63
Disposizioni finali e transitorie

1. Nel periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Accademia presenta la domanda di accreditamento dei corsi di dottorato coerenti con le tematiche del medesimo Piano, e in particolare dei corsi di dottorato di cui all'articolo 10 del D.M. 470/24, dei corsi di dottorato innovativo per la pubblica amministrazione e dei corsi di dottorato innovativo per il patrimonio culturale, unitamente alla richiesta di assegnazione dei fondi per le borse di studio destinate a tali corsi e previste dal Piano. Il Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, adotta la decisione di accreditamento di tali corsi unitamente alla decisione di attribuzione delle borse di studio.

Art. 64
Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle norme di cui al D.M. 470/24 e del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'Accademia provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 65
Abrogazioni ed entrata in vigore

Le norme di cui al presente titolo entrano in vigore dalla data di approvazione della presente proposta di adeguamento del regolamento didattico generale dell'Accademia.
Dalla medesima data è abrogato l'art. 24 – Diploma Accademico di Formazione alla Ricerca - del regolamento didattico generale dell'Accademia.
Al fine di dare corso alla procedura di approvazione semplificata di cui alla ministeriale 9166 /24, la proposta di modifica del Regolamento didattico sarà caricata nella piattaforma dedicata entro i termini indicati.
Il Direttore, altresì, espressamente attesta che il testo riporta fedelmente le modifiche di cui alla citata ministeriale 9166/24.

Il C.A. approva.

Il Direttore invita la studentessa Barbera ad intervenire.
La studentessa Barbera comunica che nella prossima seduta sarà presente il Presidente della Consulta lo studente Daniele Federico per trattare e definire alcuni aspetti del Regolamento degli studenti e la sua approvazione, così come la trattazione del bando per la nuova Consulta.
Il C.A. prende prende atto ritenendo importante la presenza del Presidente della consulta per un maggiore confronto sulla trattazione degli argomenti proposti.
Alle ore 18.30 si ritiene conclusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante
Prof.ssa Domenica Galluso

Il Direttore
Prof. Pietro Sacchetti